

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2460

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GUARINO)

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168

Presentato il 24 marzo 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) è stato negli ultimi tempi al centro di numerose controversie. In particolare se ne è contestata la legittimità con riferimento all'ordinamento comunitario.

Vi è generale consenso sull'opportunità che la materia venga ora riformata, valorizzando le esperienze acquisite, nella misura in cui queste siano giudicate utili per le categorie produttive e compatibili con il libero mercato.

A questo obiettivo tende il provvedimento all'esame del Parlamento, inteso a conferire una delega al Governo per l'in-

tero riordinamento delle attività svolte dall'Ente.

È pertanto necessario provvedere, nell'attesa del definitivo riordino della materia, con un provvedimento d'urgenza, con il quale si fissano all'1 per cento, per le categorie che ne sono già obbligate, i contributi in favore dell'Ente per il periodo 3 marzo 1992-31 dicembre 1993.

Il provvedimento, che si reitera e che aveva già iniziato il suo iter parlamentare, accoglie le osservazioni proposte dalla X Commissione della Camera dei deputati, che ha inteso applicare il contributo alla carta e al cartone fino alla data del 31

dicembre 1993 per i prodotti destinati al mercato nazionale; esso è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'1 per cento.

La predetta misura riveste i caratteri della necessità e dell'urgenza in relazione alla necessità di superare le controversie in atto e di conferire certezza ai rapporti pregressi tra imprese ed enti, anche ai fini della redazione dei bilanci societari.

Il provvedimento stabilisce, al comma 2 dell'articolo 1, che la citata tariffa dell'1 per cento rappresenta altresì la misura massima entro cui possono essere disposte variazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovrà determinare le modalità di versamento dei contributi in argomento (articolo 1, comma 2).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10.

Decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1993.

Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante provvidenze per la stampa;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di comporre le controversie in atto e di dare sollecita attuazione alla decisione della Commissione CEE in data 24 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al più tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di versamento dei contributi e può esserne variata la misura, purché entro il limite massimo dell'uno per cento.

3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui al primo e terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri;*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.

